



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2016^(*)

Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro

^(*) Testo ritirato dai presentatori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza, sentita ormai da lungo tempo, di revisione della legge di modifica del sistema pensionistico italiano, così detta legge Fornero.

Colpite in maniera particolarmente negativa dalla riforma sono state le donne, non solo per l'innalzamento dell'età pensionabile, ma perché, ancora una volta, con l'ennesima riforma, non si è tenuto conto delle condizioni peculiari delle stesse, ovvero del fatto che oltre a svolgere mansioni lavorative nel pubblico o nel privato, le donne svolgono il lavoro domestico, il lavoro familiare e il lavoro assistenziale di familiari in stato di bisogno, dai minori, agli anziani, ai disabili.

Per queste ragioni, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si è voluta anticipare l'età pensionabile delle donne di un anno per ogni figlio, partorito o adottato, fino ad un massimo di tre anni. Sempre in favore delle donne, si è voluto altresì riconoscere la copertura di contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico, per quelle che si occupano stabilmente di prestare assistenza e cura a familiari disabili, per il periodo di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento dell'*handicap* grave del familiare assistito. Ciò a maggior ragione se si considera che senza il lavoro svolto dai familiari, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato.

Il presente disegno di legge mira poi ad introdurre modifiche per quanto concerne la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, ovvero prevede che dal 1° gennaio 2017 alle

lavoratrici e ai lavoratori che abbiano versato 35 anni di contributi, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, venga concessa la flessibilità in uscita senza alcuna penalità o decurtazione del livello pensionistico acquisito, al compimento del requisito minimo di 62 anni.

L'articolo 2 prevede altresì che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, alle lavoratrici e ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, che non abbiano raggiunto la soglia dei 35 anni contributivi, al compimento del requisito minimo di 62 anni, la flessibilità in uscita venga concessa con una soglia di decurtazione del tetto pensionistico non superiore all'8 per cento, questo anche per favorire i lavoratori che svolgono lavori usuranti.

Con l'articolo 3 si intende sostenere l'incremento dei posti di lavoro, concedendo alle aziende che assumono giovani, per ogni lavoratore che accede alla flessibilità in uscita, un totale sgravio di contributi per un periodo massimo di tre anni. In questo modo si raggiungono molteplici vantaggi: per il lavoratore, che accede alla pensione in tempi e modalità consone al suo *status*; per le aziende, che essendo destinatarie di sgravi fiscali contributivi sono incentivate ad assumere; e per i giovani, che riescono ad accedere più facilmente al mondo del lavoro.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un trattamento pensionistico in grado di garantire loro i mezzi adeguati per soddisfare le proprie esigenze di vita. A tal fine, essi hanno diritto alla completa totalizzazione, ricongiunzione e riunificazione dei periodi contri-

butivi e, in particolare, ad un aumento della pensione minima garantita dallo Stato. Per quanto detto, all'articolo 4 del presente disegno di legge si intende aumentare la soglia minima pensionistica del 20 per cento, ovvero passare dai 501 euro previsti oggi, ai 601 euro.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il presente disegno di legge intende

provvedere mediante l'introduzione del tetto massimo per le pensioni erogate dagli enti di previdenza pubblici di 5.000 euro per coloro i quali abbiano provveduto al versamento di 35 anni di contributi, nonché mediante un contributo di solidarietà di coloro i quali godono di pensione superiore ai 2.000 euro, senza aver versato la contribuzione minima prevista di 35 anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Condizione delle donne e
contributi figurativi)*

1. Alle donne destinatarie di contributi figurativi derivanti dal lavoro domestico è concesso a carico dello Stato un anno di pensionamento anticipato per ogni figlio – partorito o adottato – per un massimo di tre anni.

2. Alle donne che si occupano stabilmente di assistenza e cura di familiari disabili è riconosciuta a carico dello Stato la copertura di contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico, per il periodo di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito. I contributi ricevuti per assistenza e cura si sommano a quelli eventualmente già versati per le attività lavorative svolte.

Art. 2.

(Flessibilità in uscita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano versato 35 anni di contributi, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, è concessa la flessibilità in uscita senza alcuna penalità o decurtazione del livello pensionistico acquisito, al compimento del requisito minimo di 62 anni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, alle lavoratrici e ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, che non ab-

biano raggiunto la soglia dei 35 anni contributivi, al compimento del requisito minimo di 62 anni, la flessibilità in uscita è concessa con una soglia di decurtazione del tetto pensionistico non superiore all'8 per cento.

Art. 3.

(Nuove assunzioni e sgravi contributivi)

1. Per ogni lavoratore che accede alla flessibilità in uscita prevista dall'articolo 2, l'azienda, che corrispondentemente assume un giovane lavoratore, usufruisce di un totale sgravio contributivo per un periodo massimo di 3 anni.

Art. 4.

(Innalzamento della soglia della pensione minima)

1. L'importo dall'assegno sociale previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aumentato del 20 per cento.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'introduzione del tetto massimo per le pensioni erogate dagli enti di previdenza pubblici di 5.000 euro per coloro i quali abbiano provveduto al versamento di 35 anni di contributi, nonché mediante un contributo di solidarietà da parte di coloro i quali godono di pensione superiore ai 2.000 euro, senza aver versato la contribuzione minima prevista di 35 anni.

